E
COMUNE DI ALSENO
Comune di Alseno
Protocollo N.0009516/2026 del 04/08/2026

POSTA CERTIFICATA: osservazioni a formale opposizione progetto

Mittente: [redacted]
Destinatari: comune.alseno@sintranet.legalmail.it; piacenza@pec.arpae.it; sabap-pr@pec.cultura.gov.it
Inviato il: 04/08/2026 15.05.31
Posizione: PEC istituzionale Comune di Alseno/Posta in ingresso

In allegato

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
SOlivetti M26080415460.pdf ( )

E
COMUNE DI ALSENO
Comune di Alseno
Protocollo N.0009516/2026 del 04/08/2026

Comune di Alseno

Servizio Urbanistica e Ambiente
PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it

e, p.c.

ARPAE Emilia-Romagna

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza
PEC: piacenza@pec.arpae.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA (già via Giambattista Bodoni, 6)
PEC: sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Oggetto

Osservazioni e formale opposizione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (PAUC) con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto "Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale dell'Ambito Estrattivo Ampliamento Palazzo" – Proponente: Nuova GPL S.r.l.

Il sottoscritto B[redacted]
[redacted]

PREMESSO CHE

- La Società è proprietaria del Palazzo Torti, sito in Lusurasco di Alseno (PC), nonché dell'annesso rustico, del colombaio, del parco/giardino e dell'oratorio, costituenti un complesso storico risalente al XVII° secolo e ubicato a meno di 200 metri dall'impianto in progetto.
- E' soggetto al vincolo di tutela culturale - Decreto Direzione Regionale del 30/07/2008 n.5533
- La medesima Società è inoltre proprietaria delle aree di collegamento tra il complesso storico e lo stradello privato dal quale si accede al piano cava e la distanza fra dette aree è di circa.150 metri;

- è in corso il procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (PAUC), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il progetto prevede sia l'ampliamento dell'attività estrattiva sia la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni R13 e R5; provenienti dall'esterno della cava
- tali attività comportano movimentazione, deposito, frantumazione, vagliatura e trattamento di materiali inerti, con emissioni diffuse di polveri, rumore, vibrazioni e intenso traffico di mezzi pesanti;
- nelle immediate vicinanze sono presenti abitazioni, attività produttive, aziende agricole, scuole, centri abitati e il complesso storico di Palazzo Torti, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- la viabilità interessata coincide con la Strada Provinciale di Castell'Arquato, già caratterizzata da elevati livelli di traffico e da numerose interferenze con la circolazione locale;
- Che la richiedente esercita già la medesima attività in frazione San Protaso in Comune di Fiorenzuola d'Arda ove gli abitanti hanno più volte manifestato la contrarietà anche con esposti presso la pubblica Amministrazione;

OSSERVA

1. Incompatibilità territoriale dell'intervento

L'intervento appare scarsamente compatibile con il contesto territoriale circostante, caratterizzato dalla presenza contemporanea di insediamenti residenziali, attività agricole di pregio, aziende agroalimentari, strutture scolastiche e beni culturali.

L'insediamento di un impianto destinato al recupero di rifiuti, ***provenienti dall' esterno della cava***, mediante attività di recupero R13 e R5 costituisce una significativa trasformazione del territorio, con effetti che non possono essere valutati esclusivamente sotto il profilo della conformità urbanistica ma devono essere considerati anche sotto quello della sostenibilità ambientale e della tutela della qualità della vita.

2. Qualità dell'aria e tutela della salute

Le operazioni previste determinano inevitabilmente emissioni diffuse di polveri sottili (PM10 e PM2,5), non completamente eliminabili mediante semplici sistemi di bagnatura o altre misure di mitigazione.

[redacted]

Tali emissioni risultano particolarmente critiche in considerazione:

- della ridotta distanza dalle abitazioni;
- della presenza di scuole e luoghi frequentati da minori;
- della vicinanza dello stabilimento Conserve Italia;
- della presenza di coltivazioni agricole destinate anche alla filiera alimentare.

Si ritiene pertanto necessario che la valutazione ambientale analizzi gli effetti cumulativi derivanti dalla contemporanea presenza dell'attività estrattiva e dell'impianto di recupero rifiuti.

3. Rumore, vibrazioni e qualità della vita

Lo Studio di Impatto Ambientale dovrebbe valutare gli effetti derivanti dall'utilizzo contemporaneo di escavatori, pale gommate, frantoi, vagli, autocarri e altri macchinari industriali, considerando gli impatti continuativi e cumulativi sull'ambiente abitativo.

4. Sicurezza della circolazione stradale

L'aumento dei mezzi pesanti sulla Strada Provinciale comporterà inevitabilmente un incremento del rischio per la sicurezza della circolazione.

Occorre valutare non solo il numero dei transiti previsti ma anche:

- le interferenze con il traffico ordinario;
- la presenza di mezzi agricoli;
- gli accessi alle abitazioni;
- gli spostamenti degli utenti delle strutture scolastiche;
- l'aumento delle emissioni di CO2 lungo l'intero asse viario.

5. Tutela dell'agricoltura e della filiera alimentare

L'area interessata è inserita in un contesto agricolo di elevata produttività.

La presenza di un impianto di trattamento di rifiuti inerti potrebbe incidere sulla percezione della qualità ambientale delle produzioni agricole locali e rendere necessario un approfondimento degli effetti delle deposizioni diffuse di polveri sui terreni coltivati e delle coltivazioni in atto. (pomodori, legumi, cereali destinati alla loro lavorazione e successivamente al consumo)

Si ritiene pertanto opportuno che vengano effettuate specifiche valutazioni agronomiche.

6. Tutela del paesaggio e dei beni culturali

Il complesso monumentale di Palazzo Torti costituisce un bene culturale tutelato.

La vicinanza dell'impianto impone una specifica valutazione degli impatti paesaggistici, visivi e percettivi, non limitata alla sola componente edilizia ma estesa all'intero contesto storico-rurale.

7. Garanzie fideiussorie

Si osserva che la documentazione non evidenzia garanzie economiche sufficienti a coprire integralmente

- il ripristino ambientale;
- l'eventuale bonifica delle aree;
- lo smantellamento degli impianti di recupero rifiuti;
- il completo ripristino dei luoghi al termine dell'attività.

8. Misure compensative

Non risultano previste misure di compensazione ambientale o territoriale a favore della comunità locale.

Considerata la natura dell'intervento e i rilevanti impatti sul territorio, si ritiene necessario valutare l'introduzione di opere compensative e di monitoraggi ambientali permanenti.

9. Deprezzamento del patrimonio immobiliare

La presenza di un impianto industriale di recupero rifiuti in prossimità di abitazioni determina ragionevolmente una diminuzione dell'attrattività residenziale dell'area, con possibili ripercussioni sul valore economico degli immobili.

Tale aspetto, pur non costituendo di per sé motivo ostativo all'autorizzazione, rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione complessiva dell'interesse pubblico.

10. Autonomia dell'attività di recupero rifiuti R13 ed R5 e contrasto con l'interesse pubblico

Dalla documentazione progettuale risulta che l'impianto di recupero mediante operazioni **R13** ed **R5** è destinato a ricevere rifiuti inerti provenienti da cantieri esterni all'ambito estrattivo.

Ne consegue che tale attività non può essere considerata meramente accessoria o funzionale alla coltivazione della cava, ma costituisce una distinta attività di gestione dei rifiuti, caratterizzata da proprie esigenze logistiche, operative ed autorizzative e da specifici impatti ambientali.

L'ingresso quotidiano di automezzi provenienti dall'esterno, il conferimento dei rifiuti, le operazioni di scarico, deposito, movimentazione, selezione, vagliatura e frantumazione determinano un incremento significativo delle emissioni diffuse di polveri, del rumore, delle vibrazioni e del traffico veicolare rispetto a quanto sarebbe riconducibile alla sola attività estrattiva.

Di fatto, il progetto introduce nel territorio comunale un nuovo impianto di recupero rifiuti, destinato a trattare materiali provenienti dall'esterno del sito estrattivo, con conseguente aggravamento delle pressioni ambientali in un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di abitazioni, attività agricole, imprese, scuole e beni culturali.

Tale scelta progettuale appare in contrasto con il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini, della qualità della vita dei residenti, del paesaggio rurale e della sicurezza della circolazione stradale.

L'interesse economico del proponente ad ampliare la propria attività mediante l'insediamento di un impianto di recupero rifiuti non può ritenersi prevalente rispetto ai valori costituzionalmente tutelati dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.

Per tali ragioni si chiede che l'Amministrazione valuti separatamente gli impatti derivanti dall'attività di recupero rifiuti rispetto a quelli della coltivazione della cava e, qualora non ne sia dimostrata la piena compatibilità ambientale e territoriale, concluda il procedimento con il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale.

Prevalenza dell'interesse pubblico

L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni **R13** ed **R5** rappresenta un elemento autonomo e qualificante del progetto e comporta un significativo aggravio degli impatti ambientali rispetto alla sola attività estrattiva.

Le operazioni di deposito, movimentazione, selezione, vagliatura e frantumazione dei materiali determinano infatti un incremento delle emissioni diffuse di polveri, del rumore, del traffico pesante e del consumo del territorio, con ricadute dirette sui residenti, sulle attività agricole, sulle imprese insediate, sul patrimonio storico-culturale e sulla sicurezza della circolazione.

Tali effetti risultano particolarmente rilevanti in ragione della localizzazione dell'intervento, caratterizzata dalla presenza, nel raggio di poche centinaia di metri, di abitazioni, del nucleo abitato "Il Palazzo", della frazione di Lusurasco, di uno stabilimento produttivo di rilevante importanza economica quale Conserve Italia, della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido della frazione, nonché del complesso monumentale "Palazzo Torti", bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L'autorizzazione richiesta determinerebbe pertanto un sacrificio dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio, del patrimonio culturale, della sicurezza stradale e della vocazione agricola del territorio, senza che emerga un beneficio pubblico tale da giustificare tale sacrificio.

Al contrario, l'interesse perseguito dal progetto appare riconducibile prevalentemente all'iniziativa economica privata del proponente, la quale, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, non può svolgersi in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e agli altri valori costituzionalmente protetti.

Nel necessario bilanciamento degli interessi, si ritiene che, nel caso di specie, prevalga l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, della salute e del territorio." e che il procedimento debba concludersi con il ***diniego dell'autorizzazione***, non essendo dimostrata la compatibilità dell'intervento con i principi di tutela ambientale, di precauzione e di sviluppo sostenibile sanciti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa europea.

CONCLUSIONI E RICHIESTA DI DINIEGO

Per tutto quanto esposto, il sottoscritto ritiene che il progetto non soddisfi i presupposti necessari per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale, in quanto le criticità evidenziate risultano tali da compromettere il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del territorio rurale e del patrimonio storico-culturale.

Con specifico riferimento alla tutela del patrimonio storico-culturale, si evidenzia che il sito destinato alle operazioni di recupero di rifiuti R13 e R5 verrebbe a collocarsi a una distanza di circa 190 metri dal complesso immobiliare sottoposto a tutela, configurando un'interferenza diretta con il contesto storico, paesaggistico e percettivo che caratterizza il bene.

Tale prossimità risulta incompatibile con le esigenze di conservazione, valorizzazione e futura rifunzionalizzazione del complesso storico, poiché la presenza di un impianto per il recupero di rifiuti nelle immediate vicinanze (rumori, immissione polveri in atmosfera, scc...) ne comprometterebbe inevitabilmente il pregio, l'attrattività e la destinazione a finalità culturali, ricettive, turistico-ricreative o di pubblico interesse.

La realizzazione dell'impianto determinerebbe, inoltre, un rilevante pregiudizio economico e patrimoniale, traducendosi in un significativo deprezzamento del complesso tutelato, conseguente alla perdita di qualità del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento

Tale danno non riguarderebbe esclusivamente la proprietà del bene, ***fallimento delle trattive in corso per la sua alienazione,*** ma inciderebbe sull'interesse pubblico alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, tutelato dall'art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). ***La presenza dell'impianto di trattamento rifiuti altera le condizioni di ambiente, luce, decoro, visibilità e prospettiva del complesso di Palazzo Torti.***

Alla luce di tali considerazioni, l'Amministrazione è tenuta a valutare l'intervento non solo sotto il profilo della conformità urbanistica e ambientale, ma anche alla luce del principio di precauzione, del principio di sviluppo sostenibile e del dovere di garantire la tutela integrata dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali coinvolti, evitando l'approvazione di interventi suscettibili di arrecare un pregiudizio irreversibile a beni di interesse pubblico.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli impatti prospettati siano incompatibili con la salvaguardia delle attività produttive esistenti e con gli interessi pubblici tutelati dalla normativa vigente, con conseguente insussistenza dei presupposti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale.

In particolare, l'insediamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ***provenienti dall'esterno,*** mediante operazioni **R13 (messa in riserva)** e **R5 (recupero/riciclaggio di sostanze inorganiche)** costituisce l'elemento di maggiore criticità del progetto.

Tale attività, infatti, comporta la movimentazione, il deposito, la frantumazione e la vagliatura di ingenti quantitativi di materiali, con conseguente produzione di emissioni diffuse di polveri, incremento del rumore, aumento del traffico pesante e alterazione del contesto territoriale, effetti che risultano incompatibili con un'area caratterizzata dalla presenza di abitazioni, insediamenti produttivi, strutture scolastiche, beni culturali tutelati e terreni agricoli di pregio.

L'interesse economico privato sotteso alla realizzazione dell'impianto non può ritenersi prevalente rispetto all'interesse pubblico alla salvaguardia della salute dei cittadini, della qualità dell'aria, della sicurezza della circolazione stradale, della tutela del paesaggio rurale e del patrimonio culturale, principi riconosciuti dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, oltre che dalla normativa ambientale nazionale ed europea.

Si evidenzia inoltre che l'attività di recupero rifiuti R13 ed R5 non appare strettamente funzionale alla sola coltivazione della cava, ma introduce un'autonoma attività industriale di

gestione dei rifiuti destinata a permanere per l'intera durata dell'intervento, determinando un impatto ambientale significativamente superiore a quello derivante dalla sola attività estrattiva.

Pertanto, qualora l'Amministrazione non possa escludere, sulla base di dati certi e verificabili, effetti significativi e negativi sulle matrici ambientali e sulla popolazione residente, trova applicazione il principio di precauzione, che impone di privilegiare la tutela dell'interesse pubblico.

Per tali motivi il sottoscritto CHIEDE

- che le presenti osservazioni siano integralmente accolte;
- che le criticità evidenziate siano oggetto di specifica e puntuale valutazione istruttoria;
- che venga riconosciuta la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, della salute, del territorio agricolo e del patrimonio culturale rispetto all'interesse privato alla realizzazione dell'intervento;
- e, conseguentemente, che il Comune di Alseno adotti un **provvedimento di diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (PAUC)**, non risultando dimostrata la compatibilità ambientale, territoriale e urbanistica del progetto, con particolare riferimento all'impianto di recupero rifiuti mediante operazioni R13 ed R5.

Si chiede infine che il provvedimento conclusivo del procedimento dia puntuale riscontro a tutte le osservazioni formulate nella presente memoria, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.

Il ricorrente, qualora l'impianto venisse autorizzato, si riserva di agire nelle sedi competenti per richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che dovessero derivare dall'autorizzazione e dalla realizzazione dell'impianto medesimo.

Castell'Arquato lì 03/08/2026

